

**GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE
TERRITORIALE (GECT)
A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“TERRE DI ACCOGLIENZA E LIBERTÀ A R.L.”**

CONVENZIONE

LA PROVINCIA DI RIMINI

E

**L'ECCELLENTISSIMA CAMERA DELLA REPUBBLICA DI SAN
MARINO**

- In considerazione delle disposizioni in materia di coesione economica, sociale e territoriale contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (artt. 174-178 TFUE) sottoscritto a Lisbona nel 2009, che nell'ambito della politica di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale rivolgono una particolare attenzione alle regioni transfrontaliere e che, con l'articolo 175, paragrafo 3, prevedono una base giuridica specifica per l'introduzione, a livello europeo, di nuovi strumenti giuridici per potenziare la cooperazione territoriale e consentire una cooperazione permanente a livello regionale;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210/19), modificato con Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (GU L 347/303), con il quale è stata introdotta la possibilità di costituire gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), quali soggetti dotati di personalità giuridica e che godono della capacità giuridica di agire in nome e per conto dei loro membri;
- Visti il Regolamento (UE) 2021/1058, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea (CTE) – "Interreg" sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno ed il Regolamento UE 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- Vista la legge della Repubblica italiana 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europea – Legge comunitaria 2008) (Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 161 del 14 luglio 2009), e in particolare gli articoli 46, 47 e 48, recanti disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n.1082/2006, come modificato dal Regolamento (UE) n.1302/2013, relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)”;

- Vista la Legge della Repubblica di San Marino n. 78 del 30 maggio 2025 relativa al “Recepimento e attuazione del Regolamento (CE) n.1082/2006, come modificato dal Regolamento (UE) n.1302/2013, relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)”;

- Visto l'art. 3 bis del Regolamento (CE) n. 1082/2006 “Adesione di membri di Paesi terzi o di Paesi o territori d'oltremare”, in particolare il comma 2 che testualmente recita: *“Un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro e di uno o più paesi terzi limitrofi a tale Stato membro, ... ove tale Stato membro consideri un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale nel quadro della cooperazione transfrontaliera o transnazionale o delle relazioni bilaterali con i paesi interessati”*;

- Visto l'art. 7 della legge 30/12/2010 n. 240 “norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori”;

- Vista la ripartizione delle competenze come definite dal diritto interno della Repubblica italiana e della Repubblica di San Marino, nonché dei vincoli e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione europea;

- Considerati i legami storici, socio-economici e culturali molto stretti e le relazioni fra le popolazioni residenti nella provincia di Rimini e nella Repubblica di San Marino, nonché la necessità e opportunità di elaborare strategie ed azioni per la gestione coordinata del territorio in settori di comune interesse;

- Auspicando, a questo proposito, una migliore concertazione sui comuni obiettivi, al fine di condividere strategie di programmazione territoriale di area vasta la cui attuazione potrà avvalersi tanto dei programmi di cooperazione

territoriale europea quanto dei fondi strutturali, nonché di ogni altro strumento finanziario coerente con gli obiettivi di sostegno alla politica di coesione economica e sociale afferente all'area vasta della provincia di Rimini e della Repubblica di San Marino, con o senza il contributo finanziario dell'Unione Europea;

- Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna che all'art. 13, nel considerare le attività di rilievo internazionale nell'ambito e nelle materie di propria competenza, prevede espressamente, al comma 1 lett. b) “... *la conclusione di accordi con la Repubblica di San Marino, in considerazione del proprio contesto territoriale e delle peculiarità delle implicazioni di carattere economico e sociale che ne conseguono*”:

- Considerato che tra la Regione Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino” è in via di definizione un Accordo di collaborazione nel quale, al fine di rafforzare la cooperazione in tutti gli ambiti di pubblico interesse, all'art. 4 comma 5 si fa esplicito riferimento all'impegno a proseguire e a sviluppare ulteriormente la collaborazione già avviata nel quadro della comune partecipazione alla Strategia dell'Unione Europea per la Regione Adriatico e Ionica (EUSAIR), e delle comuni iniziative promosse dall'Unione Europea allo scopo di favorire la coesione territoriale e lo sviluppo integrato dei rispettivi territori, anche attraverso uno specifico strumento di cooperazione rafforzata quale è il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT);

- Ritenuto il GECT uno strumento giuridico utile ed efficace a supportare e rafforzare il processo di cooperazione già avviato tra la Provincia di Rimini e la Repubblica di San Marino, attraverso il quale costruire i contenuti di una programmazione strategica di area vasta, comprendente il territorio dell'intera Provincia di Rimini e quello della Repubblica di San Marino, capace di armonizzarsi con i contenuti della programmazione territoriale della Regione Emilia Romagna in un quadro di cooperazione tra uno Stato membro dell'Unione Europea ed uno Stato terzo;

- Ritenuto che tale esperienza di cooperazione possa rappresentare uno strumento efficace al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) promuovere il benessere e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini dell'area interessata attraverso lo sviluppo ulteriore dei legami economici, sociali e culturali tra le popolazioni dei due territori ed un rafforzamento della coesione economica e sociale;
- b) cogliere le opportunità di finanziamento volte a supportare le necessità territoriali ed istituzionali coinvolte impostando azioni comuni e prioritarie per lo sviluppo strategico del territorio;

- c) sostenere e difendere gli interessi e le istanze territoriali coinvolti ne processo decisionale europeo, rispetto alle politiche regionali e settoriali sviluppate dall'Unione Europea;
- d) assicurare e favorire la concertazione, il dialogo e il dibattito politico, la condivisione di priorità presenti nell'area transfrontaliera nonché la loro coerenza;
- e) facilitare la realizzazione di progetti strategici sui temi oggetto del mandato del GECT, promuovendo la cooperazione in tutti gli ambiti rilevanti per un armonioso sviluppo del territorio;
- f) rimuovere o ridurre gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera nell'area funzionale in cui opera il GECT.

concordano quanto segue:

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituito il Gruppo europeo di cooperazione territoriale a responsabilità limitata denominato "Terre di accoglienza e libertà a r.l." (di seguito: GECT), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1302/2013 (di seguito: Regolamento GECT).
2. Ai sensi dell'art. 48 della Legge italiana n. 88/2009, dalla costituzione del GECT non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2 - Membri

1. Sono membri del GECT:
 - La Provincia di Rimini;
 - L'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino.
2. L'adesione di nuovi membri tra quelli previsti dall'art. 3 e 3 bis del Regolamento GECT viene decisa dall'Assemblea con deliberazione da assumere all'unanimità dei suoi componenti.

Art. 3 - Sede e lingua di lavoro

1. Il GECT è un ente dotato di personalità giuridica a responsabilità limitata, con sede legale in Italia, a Rimini, presso Provincia di Rimini, via Dario Campana 64 – Rimini;
2. Il GECT può istituire sedi operative, in particolare uffici di informazione e di coordinamento, sul territorio della provincia di Rimini e della Repubblica di San Marino.
3. La lingua di lavoro è l'italiano.

Art. 4 - Ambito geografico di competenza (o Ambito territoriale di attività)

1. Il GECT svolge i propri compiti nell'area geografica corrispondente all'insieme dei territori dei suoi membri.

2. La partecipazione alle attività del GECT è aperta ad altri enti od organismi pubblici o di diritto pubblico, con modalità da definirsi di volta in volta, da parte del GECT.

Art. 5 - Obiettivi e compiti

1. Il GECT intende promuovere e agevolare la cooperazione territoriale tra i suoi membri estesa a tutte le attività inerenti allo sviluppo regionale e il rafforzamento della coesione economica e sociale dell'area funzionale di riferimento, comprese una o più linee di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, favorendo una maggiore concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea e agli altri programmi tematici dell'Unione Europea.

2. Obiettivo generale del GECT è il coordinamento integrato delle politiche di programmazione strategica di area vasta riguardanti i territori della provincia di Rimini e della Repubblica di San Marino, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- a) trasporto pubblico, anche attraverso la gestione, realizzazione ed ammodernamento delle infrastrutture viarie, dei sistemi e dei servizi di trasporto, mobilità e logistica;
- b) sviluppo del sistema aeroportuale;
- c) servizi economici di interesse generale, inclusi quelli energetici e idrici e le relative infrastrutture e, più in generale, le politiche sostenibili di approvvigionamento energetico ed idrico;
- d) sviluppo economico, rivolto soprattutto alla piccola e media impresa e basato sull'innovazione tecnologica;
- e) sviluppo della cooperazione in ambito universitario, nei campi della ricerca, della formazione e della collaborazione scientifica e didattica, nonché di attività di scambio di personale docente, ricercatori dottorandi, dottori di ricerca e studenti;
- f) promozione della cultura e dello sport, anche in chiave di rafforzamento dell'attrattività turistica del territorio attraverso la realizzazione di grandi eventi;
- g) valorizzazione dell'identità dei luoghi, come dimensione fondamentale dello sviluppo culturale del territorio e come asset di attrattività turistica;
- h) politiche sociali e della salute, capaci di ottimizzare l'offerta di servizi sui due territori;
- i) sviluppo del turismo, all'insegna della sostenibilità;
- j) elaborazione e coordinamento di misure volte alla rimozione degli ostacoli all'interno del territorio in cui opera il GECT, con riferimento soprattutto al lavoro transfrontaliero;
- k) sviluppo dell'agricoltura all'insegna del rispetto dell'ambiente e della biodiversità;

- l) promozione e tutela delle pari opportunità e dei diritti contenuti nella carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 364/1/2000);
 - m) collaborazione in materia di protezione civile.
3. Per raggiungere i propri obiettivi il GECT svolge i seguenti compiti:
- a) definizione e attuazione di programmi operativi e di progetti di area vasta nel quadro della cooperazione territoriale europea;
 - b) definizione e attuazione di progetti di cooperazione tra i due territori sulle materie di interesse comune, con o senza il contributo finanziario dell'Unione europea o di altri strumenti finanziari;
 - c) attività di studio e ricerca finalizzata alla programmazione/pianificazione/gestione di programmi o progetti di interesse comune;
 - d) redazione di documenti e sviluppo di azioni finalizzate a rappresentare e promuovere gli interessi comuni del territorio presso le istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri;
 - e) ricerca di finanziamenti tramite gli strumenti FESR e FSE e ai sensi dell'art. 7 comma 3 secondo capoverso del Regolamento GECT, e la BEI;
 - f) promozione degli interessi del GECT presso le istituzioni statali ed europee nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente;
 - g) adesione a organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT;
 - h) svolgimento di altre attività funzionali al perseguimento dei propri obiettivi.
4. L'esecuzione di singoli compiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo può essere delegata ad uno dei membri. Il conferimento è da effettuarsi con delibera dell'Assemblea, adottata all'unanimità dei componenti;
5. Il GECT assolve i propri compiti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7, commi 2 e 4, del Regolamento GECT e conformemente al diritto dell'Unione europea e al diritto nazionale dello Stato italiano e della Repubblica di San Marino.

Art. 6 - Durata

1. Il GECT ha durata illimitata, a decorrere dalla data in cui lo stesso acquisisce personalità giuridica ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento GECT e fino al suo scioglimento ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello stesso Regolamento.

Art. 7 - Organi e competenze

1. Gli organi del GECT sono:
- l'Assemblea;
 - il Presidente e il Vicepresidente;
 - il Direttore;

- l'Organo di revisione economico finanziario.

L'Assemblea rappresenta i membri del GECT.

In particolare:

- a) svolge un'attività di impulso per lo sviluppo del GECT, definendone gli obiettivi istituzionali e le priorità;
- b) adotta le decisioni rilevanti sotto il profilo istituzionale;
- c) delibera, su proposta del Presidente, sulle modifiche istituzionali sostanziali;
- d) nomina il Presidente e il Vicepresidente del GECT all'unanimità dei componenti;
- e) nomina, rinnova e revoca il Direttore e definisce il relativo compenso all'unanimità dei componenti;
- f) prende atto delle dimissioni e/o decadenza di singoli componenti dell'Assemblea e nomina i sostituti da parte dei membri del GECT;
- g) decide, con deliberazione adottata a maggioranza qualificata (2/3 dei componenti), la natura monocratica o collegiale dell'Organo di revisione economico finanziario e ne effettua la nomina;
- h) nomina e revoca l'Organo di revisione economico finanziario e definisce il relativo compenso;
- i) approva il Programma annuale e pluriennale delle attività e delle azioni di competenza del GECT, all'unanimità dei componenti;
- j) approva gli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi del GECT e del Programma di lavoro annuale, all'unanimità dei componenti;
- k) approva il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale e relative variazioni e degli altri atti contabili così come previsti dall'art. 48 della Legge della Repubblica italiana n. 88/2009 (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa);
- l) delibera la quota annuale di partecipazione da parte dei soggetti membri;
- m) approva il Regolamento interno del GECT e gli eventuali altri atti tesi a regolamentare ulteriori funzioni ad esso attribuite;
- n) svolge le attività di controllo in ordine al raggiungimento degli obiettivi;
- o) delibera in merito all'ammissione di nuovi membri, all'unanimità dei componenti;
- p) decide in merito alla delega ad uno dei suoi membri, di singoli compiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del Regolamento GECT;
- q) approva le proposte di modifica della Convenzione e dello Statuto, all'unanimità dei componenti;
- r) svolge ogni ulteriore compito e attribuzione che la Convenzione, lo Statuto e gli altri atti normativi di organizzazione non pongano espressamente in capo a soggetti istituzionali diversi;
- s) approva i documenti espressamente previsti dalla legge;
- t) decide in merito ad ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno attinente alle competenze di cui ai punti precedenti.

2. Il Presidente:

- a) rappresenta all'esterno l'indirizzo istituzionale del GECT e agisce per suo conto;
- b) convoca l'Assemblea, ne predispone l'ordine del giorno e ne presiede le sedute;
- c) assicura, in collaborazione con il Direttore, l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) presenta all'Assemblea il programma annuale di lavoro, sulla base delle proposte dei membri del GECT e del Direttore;
- e) presenta all'Assemblea il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, le variazioni di bilancio, lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario, nonché gli altri atti contabili previsti dall'articolo 48 della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009, n. 88;
- f) controlla le spese sulla base dei programmi periodici approvati dall'Assemblea e propone alla stessa le variazioni del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese;
- g) propone all'Assemblea eventuali modifiche da apportare alla Convenzione, al presente Statuto e ai Regolamenti interni;
- h) stipula, previa autorizzazione dell'Assemblea, le convenzioni, le intese e gli accordi che non rientrano nell'attività di gestione;
- i) rende conto all'Assemblea dell'attività del GECT;
- j) adotta ogni altro atto non riservato agli altri organi e ogni altra decisione di natura non gestionale necessaria al buon andamento delle attività del GECT;

3. Il Direttore ha la rappresentanza legale del GECT ed è responsabile di tutti i compiti gestionali in capo ad esso.

In particolare:

- a) supporta il Presidente e l'Assemblea nello svolgimento dei propri compiti;
- b) gestisce ed è responsabile delle attività amministrative e gestionali in capo al GECT;
- c) è responsabile del Segretariato Tecnico e del personale del GECT o ad esso assegnato dai membri;
- d) svolge ed è responsabile di tutti gli atti di gestione economico finanziaria del GECT, descritti più in dettaglio nel Regolamento di contabilità.

4. L'Organo di revisione economico finanziario, indipendente ed esterno, svolge tutte le funzioni attinenti al controllo finanziario, economico e patrimoniale del GECT, attribuite da norme legislative, statutarie e regolamentari.

In particolare:

- a) verifica la veridicità e la correttezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
 - b) verifica l'osservanza delle norme che definiscono la formazione del bilancio di esercizio e della nota integrativa predisposta dal Direttore;
 - c) redige le proprie relazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale e al rendiconto finanziario, formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità contabile della gestione.
5. Gli organi del GECT ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, par. 2, lett. h) operano sulla base di quanto stabilito dal diritto nazionale italiano oltre che dal diritto applicabile dell'Unione Europea.

Art. 8 - Il personale

1. Il GECT si avvale di un Segretariato, composto dal personale assegnato dai suoi membri o da altri enti. Il trattamento giuridico ed economico del personale è soggetto alla normativa dello Stato membro che lo assegna. Disposizioni di dettaglio sono stabilite nello Statuto.
2. Il GECT può assumere personale proprio, con oneri a proprio carico, previa decisione dell'Assemblea.
3. In caso di assunzione diretta di personale da parte del GECT si applica, per la gestione del rapporto di lavoro, la normativa italiana in materia giuslavoristica.
4. La gestione del personale e le procedure di assunzione vengono regolamentate nello Statuto.

Art. 9 - Diritto e applicazione della Convenzione

1. In base a quanto previsto dall'art. 8 comma 2 lettera g) del Regolamento GECT, l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dello Statuto sono disciplinati dal diritto nazionale italiano, oltre che dal diritto applicabile dell'Unione europea.
2. In base a quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del Regolamento GECT, il controllo della gestione dei fondi da parte del GECT è organizzato dall'autorità competente dello Stato italiano.
3. Nel caso di attività finanziate dal GECT e realizzate nella Repubblica di San Marino, queste sono regolate dal diritto della Repubblica di San Marino in quanto compatibili con il diritto dell'Ue;
4. Il controllo sulla gestione e sul corretto impiego dei fondi pubblici da parte del GECT è svolto dalle autorità statali individuate dall'articolo 47, comma 5, della legge della Repubblica italiana 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).
5. Per le procedure di appalto pubblico il GECT applica la normativa in materia di appalti pubblici vigente in Italia.

Art. 10 - Responsabilità dei membri

1. I membri sono responsabili dei debiti del GECT nei termini che l'art. 12 del Regolamento GECT prevede per i GECT a responsabilità limitata.
2. La responsabilità finanziaria di ciascun membro è stabilita, nei limiti del comma 1 del presente articolo, proporzionalmente all'entità del proprio finanziamento.
3. Le procedure di liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti del GECT sono disciplinate dal diritto italiano.

Art. 11 - Procedura di modifica della Convenzione

1. Le proposte di modifica alla presente Convenzione sono approvate dall'Assemblea del GECT all'unanimità dei componenti.
2. Ogni modifica della Convenzione deve essere adottata con la procedura prevista dall'articolo 4 del Regolamento GECT.

Art. 12 - Procedura di adozione dello Statuto

1. La proposta di Statuto è notificata, assieme alla proposta di Convenzione, nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento GECT.
2. Lo Statuto è adottato, con delibera dell'Assemblea, votata all'unanimità dei componenti.

Art. 13 - Ammissione di un nuovo membro

1. La richiesta di ammissione al GECT di un nuovo membro, approvata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2 della presente Convenzione, è presentata al Presidente del GECT a mezzo di Pec o altro strumento equiparabile.
2. L'ammissione di un nuovo membro comporta la modifica della Convenzione e dello Statuto.
3. Le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo devono essere notificate nel rispetto dell'articolo 4 comma 6 bis, del Regolamento GECT.

Art. 14 - Scioglimento del GECT

1. Ciascuno dei due membri del GECT può chiederne lo scioglimento, notificando la propria motivata decisione all'altro membro e al Direttore, con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario. Lo scioglimento ha effetto decorso tale termine.
2. A seguito dello scioglimento, ai fini della liquidazione, si applica la legislazione dello Stato italiano, ai sensi dell'articolo 12 comma 1, del Regolamento GECT.
3. Gli avanzi di gestione risultanti dalla liquidazione sono ripartiti proporzionalmente tra i membri.

Art. 15 - Diritto applicabile/Controversie

1. Per l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione valgono nell'ordine:

- a) Il Regolamento GECT;
 - b) La normativa italiana, in particolare la Legge n. 88/2009, nel caso di materie non disciplinate o solo parzialmente disciplinate dal Regolamento GECT;
 - c) La presente Convenzione e lo Statuto, laddove non espressamente escluso dal Regolamento GECT.
2. Le controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione sono decise dagli organi giurisdizionali dello Stato italiano.

Art. 16 - Amministrazione trasparente

1. Il GECT dovrà pubblicare nel proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, le informazioni previste della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 17 - Iscrizione nel Registro dei GECT e pubblicità

1. Entro il termine massimo di sei mesi dall'autorizzazione, l'organo di gestione (se già costituito) o i singoli membri del GECT chiedono l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Segretariato Generale, allegando copia autentica della Convenzione e dello Statuto (ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge della Repubblica italiana del 7 luglio 2009).
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato Generale, iscrive il GECT nel Registro nei successivi trenta giorni.
3. La presente Convenzione e lo Statuto sono pubblicati a cura e spese del GECT, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
4. Entro dieci giorni lavorativi dalla loro registrazione e/o pubblicazione, la presente Convenzione e lo Statuto vengono trasmessi dal Direttore del GECT al Comitato delle Regioni con richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. La presente Convenzione è redatta in lingua italiana.
2. Lo Statuto del GECT, redatto anch'esso in lingua italiana, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e prevede le disposizioni di attuazione derivanti dalla Convenzione stessa.
3. A pena di nullità la Convenzione è stipulata in forma pubblica ai sensi del Regolamento GECT, dell'articolo 46, comma 4, della legge della Repubblica italiana del 7 luglio 2009, n. 88 e degli articoli 2699 e seguenti del Codice civile italiano (R.D. 16 marzo 1942, n. 262).
4. La presente Convenzione è sottoscritta in quattro copie. Ogni membro ne conserva due copie.